II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2007

relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie

[notificata con il numero C(2007) 5400]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/408/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli [1] e viste le osservazioni formulate,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Nel contesto del caso C 13/06 (ex N 587/05 — Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica alle imprese ad alta intensità energetica localizzate in Sardegna) la Commissione è venuta a conoscenza della proroga di due misure concernenti la concessione di una tariffa elettrica agevolata. La proroga era stata concessa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 11, del decreto-legge n. 35/2005, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito legge 80/2005) ed era stata applicata senza previa notifica alla Commissione. I beneficiari sono i produttori di alluminio Alcoa e tre società subentrate alla società Terni: Terni Acciai Speciali, Nuova Terni Industrie Chimiche e Cementir (di seguito «le società ex-Terni»).

(2) Con lettera del 23 dicembre 2005 la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane, che hanno risposto con lettera del 24 febbraio 2006. Le autorità italiane hanno fornito ulteriori informazioni rispettivamente il 2 marzo 2006 e il 27 aprile 2006.

(3) Con lettera del 19 luglio 2006 la Commissione ha informato l'Italia che aveva deciso di avviare il procedimento ai sensi all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a entrambi i regimi (caso C 36/06).

(4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure in questione.

(5) L'Italia ha presentato osservazioni con lettera del 25 ottobre 2006. Informazioni complementari sono state inviate con lettere del 9 novembre 2006 e del 7 dicembre 2006.

(6) La Commissione ha ricevuto commenti da terzi interessati, che ha trasmesso alle autorità italiane fornendo la possibilità di replicare. Le osservazioni dell'Italia sono pervenute con lettera del 22 dicembre 2006.

[1] GU C 214 del 6.9.2006, pag. 5.

[2] Cfr. nota 1.

(7) Con lettera del 20 febbraio 2007 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che sono state fornite dalle autorità italiane con lettere del 16 aprile 2007, 10 maggio 2007 e 14 maggio 2007.

(8) Il 18 settembre 2007 il caso è stato suddiviso nella parte A, che concerne le tre società derivanti dalla suddivisione della società Terni (società ex-Terni) e nella parte B, che concerne Alcoa. La presente decisione riguarda esclusivamente la proroga della tariffa agevolata a favore delle società ex-Terni.

(9) Gli scambi di corrispondenza che riguardano la parte del caso relativa ad Alcoa non vengono citati nella presente decisione.

II. **DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA**

(10) L'articolo 11, paragrafo 11, della legge n. 80/2005 prevede la proroga di due misure che concedono riduzioni della tariffa generale vigente per la fornitura di energia elettrica. I beneficiari delle due misure, che sono diverse per natura e che saranno trattate separatamente, sono, da un lato, il produttore di alluminio Alcoa e, dall'altro, le tre società ex-Terni.

La misura originaria e la sua prima proroga

(11) L'Italia ha nazionalizzato il settore elettrico con legge del 6 dicembre 1962 n. 1643 (di seguito: la legge di nazionalizzazione). La legge disponeva il trasferimento delle centrali elettriche all'epoca esistenti in Italia alla nuova società di stato ENEL, che doveva detenere il monopolio della produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica.

(12) All'epoca della nazionalizzazione la società Terni era una società statale attiva nel campo della siderurgia, dei prodotti chimici e del cemento. Lo Stato esercitava il controllo effettivo sulla società attraverso una partecipazione di maggioranza nel capitale, detenuta dalla holding pubblica IRI e dal gruppo statale Finsider. Inoltre, la società Terni possedeva e operava una centrale idroelettrica. La maggior parte dell'energia elettrica prodotta era utilizzata per alimentare i processi manifatturieri delle società.

(13) La legge di nazionalizzazione esentava, come regola generale, dalla nazionalizzazione del sistema elettrico le imprese che producevano energia elettrica essenzialmente per l'autoconsumo (autoproduttori) e che potevano quindi conservare i loro impianti di generazione ([3]). Il ramo d'azienda idroelettrico della società Terni era stato nazionalizzato nonostante la società fosse autoproduttore, in ragione del suo carattere strategico per l'approvvigionamento energetico del paese. Il trasferimento all'ENEL era stato disposto dall'articolo 4, paragrafo 5, quarto capoverso, della legge di nazionalizzazione.

(14) Con decreto del Presidente della repubblica n. 1165/63 l'Italia ha concesso alla società un indennizzo per il trasferimento dei suoi beni di generazione elettrica. L'indennizzo è stato concesso sotto forma di una tariffa agevolata per l'energia elettrica per il periodo 1963-1992.

(15) Nel 1964 la società Terni è stata suddivisa in tre società: Terni Acciai Speciali che produce acciaio, Nuova Terni Industrie Chimiche che produce prodotti chimici e Cementir che produce cemento. Queste imprese sono state successivamente privatizzate e rilevate da ThyssenKrupp, Norsk Hydro e Caltagirone.

(16) Come indicato al punto 1), nella presente decisione le tre imprese subentrate alla società Terni sono collettivamente definite «*le società ex-Terni*». Alla società originaria si fa invece riferimento con l'espressione «*Società Terni*». La tariffa concessa a Società Terni e successivamente alle sue aventi diritto, è definita «*tariffa Terni*».

(17) La tariffa agevolata ha continuato a essere applicata, alle stesse condizioni, alle tre società ex-Terni. Il principale beneficiario, in termini di quantità di energia sovvenzionata sia in valore assoluto, sia in proporzione al consumo totale di energia elettrica della società, è ThyssenKrupp.

(18) La durata della tariffa speciale coincideva con la durata generale delle concessioni di derivazione idroelettrica ([4]) in Italia, che dovevano scadere nel 1992. La concessione idroelettrica della società Terni era stata accordata all'impresa per una durata eccezionale di 60 anni (rispetto ai 30 normali) e doveva scadere alla fine degli anni '80.

(19) Nel 1991 l'Italia ha prorogato fino al 2001, con legge 9 gennaio 1991, n. 9, «norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» (di seguito legge 9/1991) le concessioni idroelettriche esistenti. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, di detta legge, l'Italia ha anche prorogato fino al 2001 la tariffa agevolata a favore delle società ex-Terni. Nell'arco dei successivi 6 anni (2002-2007) il quantitativo di energia elettrica sovvenzionata fornito alle società ex-Terni doveva progressivamente diminuire (*phasing-out*) in modo che il vantaggio tariffario sparisse entro la fine del 2007.

([3]) Articolo 4, comma 6, primo capoverso, lettere a) e b) della legge 1643/62.

([4]) Le società che sfruttano le risorse idriche pubbliche per generare energia elettrica operano in base ad una concessione di derivazione idroelettrica che è temporanea, ma la cui durata (in generale trent'anni in Italia) è sufficientemente lunga per consentire alle società di ammortizzare i costi di investimento. Mano a mano che scadono, le concessioni dovrebbero essere nuovamente accordate sulla base di una procedura di selezione trasparente.

(20) La legge n. 9/1991 conteneva varie disposizioni, alcune delle quali comportavano aiuti di Stato. La legge n. 9/1991 è stata notificata alla Commissione unitamente alla legge 10/1991 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia». La Commissione, nel 1991, ha dichiarato compatibili in base alle regole sugli aiuti di Stato gli aiuti disposti da entrambe le leggi ([5]).

Struttura della tariffa Terni

(21) Le condizioni della tariffa agevolata accordata alla società Terni sono state stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1165/63 Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi di beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 esercitate dalla «Terni — società per l'Industria e l'Elettricità» S.p.A. (di seguito: DPR 1165/1963). Il decreto stabiliva che ENEL fornisse alla società Terni un quantitativo fisso di energia elettrica (1 025 000 MWh annui) equivalente al consumo della società Terni nel 1961, più un quantitativo extra (595 000 MWh annui) che corrispondeva al suo previsto consumo addizionale derivante da investimenti avviati, ma non ancora completati nel 1962.

(22) Il prezzo agevolato era stato calcolato raffrontando due metodi alternativi e applicando alla società il più favorevole dei due:

a) il primo metodo alternativo si basava sul prezzo medio dell'energia elettrica pagato dai rami manifatturieri della Società Terni al ramo idroelettrico della società (corrispondente ai costi di produzione della centrale idroelettrica di proprietà della società Terni).

b) il secondo metodo alternativo era collegato al prezzo di riferimento di ENEL applicato a un cliente avente lo stesso profilo (autoproduttore) della società Terni.

(23) In pratica il primo metodo è stato utilizzato fino al 2000, quando cambiamenti intervenuti nella struttura tariffaria italiana in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica hanno reso necessario il passaggio al secondo metodo.

(24) Nel 1997 è iniziata la revisione della struttura tariffaria con l'introduzione di una tariffa strutturata consistente di due parti: la parte A che rappresentava i costi fissi e i costi generali e la parte B che rispecchiava i costi variabili. A decorrere dal 1º gennaio 2000, la tariffa Terni è stata accordata sotto forma di una componente compensativa calcolata come la somma di tutte le componenti della tariffa che la società Terni, a titolo di autoproduttore (virtuale) non era tenuta a pagare (la totalità della parte B e una frazione della parte A). Questo metodo corrisponde al secondo dei due metodi alternativi di cui al DPR 1165/1963.

(25) La diminuzione graduale dei quantitativi di energia elettrica forniti alle società ex-Terni al prezzo agevolato durante il periodo di riduzione progressiva (2002-2007) è illustrata alla tabella seguente:

Anno	GWh	MW
2001	1 620	270
2002	1 389	231
2003	1 157	193
2004	926	154
2005	694	116
2006	463	77
2007	231	39

La seconda proroga della tariffa

(26) Con la legge n. 80/2005 l'Italia ha disposto, all'articolo 11, paragrafo 11, l'interruzione della riduzione progressiva e una nuova proroga della tariffa Terni fino al 2010. L'articolo 11 paragrafo 13 della legge ha stabilito l'applicazione della misura dal 1º gennaio 2005. Poco tempo dopo le concessioni idroelettriche sono state generalmente prorogate fino al 2020 ([6]).

(27) La seconda proroga della tariffa è la misura rispetto alla quale la Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato e che forma oggetto della presente decisione.

(28) La legge n. 80/2005 stabilisce che, fino al 2010, le società ex-Terni beneficeranno dello stesso trattamento di cui fruivano al 31 dicembre 2004 in termini di quantitativi forniti (complessivamente 926 GWh per le tre società) e di prezzi (1,32 eurocent/kWh). I quantitativi di elettricità forniti sono attualmente suddivisi come segue: ThyssenKrupp 86 %, Nuova Terni Industrie Chimiche 10 % e Cementir 4 %.

(29) La legge 80/2005, come interpretata e applicata dall'AEEG, prevede inoltre un meccanismo di indicizzazione in base al quale, dal 1º gennaio 2006, la tariffa agevolata aumenterà annualmente, in linea con gli incrementi di prezzo registrati sulle borse europee dell'energia di Amsterdam e Francoforte, fino ad un massimo del 4 %.

([5]) Aiuto di Stato NN 52/91, lettera SG (91) D/15502.

([6]) Articolo 1, comma 285, della legge n. 266/2005.

Il meccanismo di finanziamento

(30) La tariffa agevolata Terni inizialmente era gestita e pagata dalla società statale ENEL, che deteneva una posizione di monopolio nella produzione, trasmissione, importazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica in Italia.

(31) Nel 2002, mano a mano che il mercato dell'energia elettrica veniva gradualmente liberalizzato e ENEL non vi deteneva più una posizione monopolistica, l'onere finanziario derivante dai sistemi delle tariffe agevolate è stato trasferito da ENEL alla generalità dell'utenza elettrica ([7]). Le componenti compensative dovute alle società ex-Terni erano anticipate dai distributori di energia elettrica che venivano poi rimborsati dall'ente statale Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: «Cassa Conguaglio») mediante un prelievo parafiscale riscosso attraverso la componente A4 della tariffa dell'energia elettrica, che è una delle voci di costo figuranti nella bolletta della luce.

(32) Nel 2004 la AEEG ha deciso di trasferire la gestione amministrativa dei regimi di tariffe speciali interamente alla Cassa Conguaglio ([8]). Dal settembre 2004 le società ex-Terni pagano ormai il prezzo di mercato per l'energia elettrica che acquistano (sul mercato liberalizzato) e ricevono dalla Cassa Conguaglio un rimborso corrispondente alla differenza tra il prezzo pagato e il prezzo agevolato cui hanno diritto (la componente compensativa) detratte le spese di trasporto, misurazione e vendite. I costi sono pagati dagli utenti elettrici in Italia attraverso il prelievo parafiscale citato al considerando 31.

La garanzia imposta dalla AEEG

(33) Successivamente all'avvio del procedimento d'indagine formale da parte della Commissione, la AEEG, con delibera n. 190/06, ha subordinato i pagamenti a norma della legge 80/2005 alla concessione, da parte delle società ex-Terni, di una garanzia contro il rischio di recupero dell'aiuto.

(34) Nella stessa delibera, la AEEG ha previsto, in alternativa, la possibilità di pagare nel 2006 a titolo di acconto gli importi di aiuto che sarebbero maturati fino alla fine del precedente regime (2007) in base alla legge 9/1991. Per tali importi, la AEEG non ha richiesto una garanzia. Questa è l'opzione prescelta dalle società ex-Terni e attuata dalla AEEG.

([7]) Delibera AEEG n. 228/01.
([8]) Delibera AEEG n. 148/04.

(35) Ad eccezione dei pagamenti anticipati citati al considerando 34, tutti gli altri pagamenti effettuati alle società dalla Cassa Conguaglio in base alla legge 80/2005 sono assistiti da una garanzia.

III. DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO A NORMA DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

(36) La decisione della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale si basava sui motivi esposti ai considerando da 37 a 41.

(37) La Commissione aveva espresso dubbi circa la natura indennitaria della tariffa agevolata dato che, all'epoca della nazionalizzazione, la società Terni era un'impresa pubblica. Dal momento che lo Stato non si può autoespropriare, la Commissione dubitava che il trasferimento del ramo d'azienda elettrico della società Terni a ENEL configurasse un'espropriazione tale da conferire alla società Terni il diritto a un indennizzo e ipotizzava che il trasferimento del ramo d'azienda elettrico costituisse invece una semplice riorganizzazione dei cespiti finanziari dello Stato.

(38) La Commissione osservava che quand'anche dovesse essere accolta la tesi della funzione di indennizzo della misura, persistevano dubbi quanto alla proporzionalità di tale indennizzo rispetto al danno finanziario subito dalla società Terni. La Commissione dubitava, in particolare, che, dopo 44 anni, si potesse ancora giustificare un indennizzo.

(39) La Commissione sottolineava che la natura della tariffa sembrava essere mutata quando ENEL aveva cessato di amministrare il regime e di sostenerne l'onere finanziario.

(40) La decisione della Commissione di avvio del procedimento era inoltre basata sulla decisione 83/396/CECA: decisione della Commissione del 29 giugno 1983 concernente gli aiuti che il governo italiano intende concedere a favore di taluni produttori siderurgici ([9]), che escludeva la società Terni da detti aiuti, nonché sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-99/92 ([10]) in cui la Corte confermava la succitata decisione CECA come prova dell'avvenuta constatazione che la tariffa a favore della società Terni costituiva un aiuto di Stato.

([9]) GU L 227 del 19.8.1983, pag. 24.
([10]) Sentenza della Corte del 24 febbraio 1994 nella domanda di pronuncia pregiudiziale *Terni Spa e Italsider v. Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico*, Racc. 1994, pag. I-00541.

(41) La decisione di avvio del procedimento sottolineava inoltre che ThyssenKrupp non aveva ancora rimborsato un aiuto di Stato che era stato dichiarato incompatibile ([11]) e quindi, conformemente alla giurisprudenza Deggendorf ([12]), non poteva beneficiare di ulteriori aiuti di Stato.

IV. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

Osservazioni delle società ex-Terni

(42) La maggior parte delle osservazioni inviate dalle società ex-Terni sul funzionamento della società Terni come ente pubblico economico, sulla natura dell'operazione che aveva portato al trasferimento dei cespiti aziendali della società, sulla natura di indennizzo della tariffa, sull'interpretazione della decisione CECA e della sentenza della Corte, nonché sul ruolo svolto dalla Cassa Conguaglio, equivalgono in gran parte a quelle formulate dalle autorità italiane, che sono riassunte ai considerando da 52 a 69 di seguito. Pertanto si riportano ai considerando da 43 a 51 solo le grandi linee delle osservazioni delle società ex-Terni e gli eventuali elementi aggiuntivi forniti.

Natura del compenso

(43) Secondo le società ex-Terni, la tariffa rappresenta il legittimo compenso cui la società Terni aveva diritto in seguito all'espropriazione dei suoi beni aziendali e non può quindi essere qualificata come aiuto di Stato.

Congruità del compenso

(44) Quanto alla congruità del compenso, le società ex-Terni rievocano la storia della tariffa, sottolineando che tutte le proroghe della tariffa Terni al di là del 1991 coincidevano con il rinnovo generale delle concessioni idroelettriche a favore di altri produttori e quindi si conformavano al principio secondo il quale non doveva esistere discriminazione tra Terni e altri autoproduttori che non erano stati espropriati e che potevano quindi continuare a produrre e a consumare energia elettrica a un costo molto basso.

(45) Le società ex-Terni sottolineano inoltre che gli importi finanziari ricevuti sottoforma di tariffe ridotte per l'energia elettrica non hanno mai superato la differenza tra il costo di acquisto dell'energia sul mercato e il costo dell'energia autoprodotta.

Incidenza sugli scambi

(46) Le società ex-Terni sostengono che la misura non ha alcuna incidenza sugli scambi intracomunitari, adducendo motivi che possono essere così riassunti:

a) Cementir: nel suo stabilimento di Spoleto (lo stabilimento che beneficia della tariffa), Cementir produce e commercializza prevalentemente cemento, che è utilizzato nell'industria delle costruzioni. Il cemento è difficilmente sostituibile con materiali da costruzione alternativi. Dato che il trasporto del cemento a grandi distanze è antieconomico, il mercato geografico del cemento è regionale o multiregionale. Le importazioni di cemento in Italia sono irrilevanti dal momento che rappresentano soltanto il 5 % della domanda complessiva in Italia e Cementir commercializza tutta la produzione del suo impianto di Spoleto nell'Italia centrale.

b) Nuova Terni Industrie Chimiche: lo stabilimento che beneficia della tariffa produce ammoniaca e acido nitrico. Il trasporto dell'ammoniaca è economicamente possibile solo via mare purché in presenza di idonei depositi per lo stoccaggio sulla costa. Non vi sono centri di stoccaggio nel centro Italia. Lo stesso dicasi per l'acido nitrico. Pertanto le società ex-Terni sostengono che il mercato geografico è, nel migliore dei casi, nazionale. La domanda nazionale è interamente soddisfatta dalla produzione nazionale e quindi l'interscambio intracomunitario è assente.

c) ThyssenKrupp: le società ex-Terni sostengono che il mercato per la distribuzione (non la produzione o vendita) di prodotti siderurgici è nazionale. In particolare lo stabilimento di ThyssenKrupp a Terni commercializza soltanto il 6 % della sua produzione nell'Unione europea.

Legittime aspettative

(47) Le società ex-Terni vantano legittime aspettative per due motivi:

a) innanzitutto le autorità italiane, in una lettera alla AEEG, avevano espressamente confermato che la tariffa aveva natura indennitaria, sostenendo che la proroga del regime tariffario esistente non era soggetta a notifica preventiva alla Commissione in base alle regole sugli aiuti di Stato ([13]);

b) in secondo luogo, la Commissione non aveva contestato la misura, né quando era stata inizialmente prorogata con legge 9/1991 (proroga approvata nell'ambito del caso NN 52/91) né quando era stata informata della seconda proroga, nell'ambito di un altro procedimento in materia di aiuti di Stato (C 13/06).

([11]) Decisione della Commissione SEC/1999/687 dell'11 maggio 1999 nel caso C-49/98, misure a favore dell'occupazione, artt. 15 e 26 della Legge 196/97, GU L 42 del 15.2.2000, pag. 1-18.

([12]) Sentenza della Corte del 15 maggio 1997 nella Causa C-355/95, Deggendorf v. Commissione, Racc. 1997 pag. I-02549.

([13]) Comunicazione del 16.12.2005 del ministero delle Attività produttive alla AEEG.

Approvazione a titolo di aiuto di Stato della seconda proroga

(48) Le società ex-Terni inoltre sostengono che, al momento della notifica alla Commissione dell'articolo 11, paragrafo 12, della legge 80/2005 (che prevede una tariffa agevolata per l'energia elettrica consumata da imprese ad alta intensità energetica in Sardegna, caso C 13/06), le autorità italiane avevano fornito informazioni e chiarimenti anche sulla tariffa Terni per cui si poteva ritenere che la notifica fosse completa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 ([14]). La Commissione non aveva adottato una decisione nei due mesi successivi e quindi, anche ammesso, *quod non*, che la tariffa dovesse essere considerata aiuto di Stato, la si dovrebbe considerare autorizzata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ([15]).

(49) Le società ex-Terni sottolineano che la loro buona fede è confermata dal fatto che, in caso di dubbi sulla compatibilità della tariffa, ThyssenKrupp non avrebbe certamente avviato investimenti su larga scala nella zona di Terni.

Importi ricevuti

(50) Le società ex-Terni sottolineano che in assenza della legge 80/2005, il gruppo avrebbe beneficiato della tariffa agevolata prevista dall'articolo 20, paragrafo 4, della legge 9/1991 (approvata dalla Commissione) fino al 31 dicembre 2007. La stessa AEEG ha autorizzato la Cassa Conguaglio a erogare nel 2006 (a titolo di acconto) soltanto le somme che sarebbero maturate nel 2007 ([16]). Pertanto gli importi ricevuti fino al 31 dicembre 2006 dovrebbero essere considerati autorizzati. Secondo le imprese in questione, le disposizioni della legge n. 80/2005 di fatto non sono state attuate relativamente a detti importi.

Giurisprudenza Deggendorf

(51) A proposito della giurisprudenza Deggendorf, ThyssenKrupp conferma la propria disponibilità, in linea di massima, a rimborsare l'aiuto, salvo accordo sull'importo da recuperare.

V. **OSSERVAZIONI DALLE AUTORITÀ ITALIANE**

Espropriazione dei beni aziendali di Terni e suo diritto a un indennizzo

(52) L'Italia sostiene che la nazionalizzazione dei beni produttivi di Terni è stata un'eccezione alla regola generale, fissata nella legge di nazionalizzazione in base alla quale gli autoproduttori non sarebbero stati espropriati. La legge di nazionalizzazione del 1962 si basava sull'articolo 43 della Costituzione italiana secondo il quale determinate imprese che erogano servizi di essenziale interesse pubblico o nel settore dell'energia possono essere trasferite allo Stato mediante espropriazione, purché sia concesso un indennizzo.

(53) Per quanto concerne i dubbi della Commissione circa la possibilità di espropriare beni appartenenti a una società statale, l'Italia sostiene che né l'articolo 42, né l'articolo 43 della Costituzione limitano la nozione di espropriazione a beni di proprietà privata. L'espropriazione del ramo elettrico della società Terni era stata imposta per legge, secondo l'Italia, in quanto Terni era gestita da un *ente pubblico economico* che, diversamente da un *ente pubblico*, era tenuto ad operare secondo principi di mercato. La legge di nazionalizzazione non prevedeva alcun compenso per imprese gestite da enti pubblici *strictu sensu*, ma lo ha previsto per Terni tenuto conto del suo diverso status e modo di funzionamento.

(54) Per quanto concerne l'assetto proprietario di Terni, l'Italia sottolinea che Terni era una società per azioni di cui lo Stato deteneva una partecipazione di maggioranza, ma il capitale era detenuto anche da un gran numero di investitori privati. L'Italia ha fornito una documentazione attestante che il capitale di Terni in parte apparteneva anche a privati e che la società era quotata in borsa.

(55) Secondo le autorità italiane, il fatto di privare Terni dello stesso diritto ad un adeguato indennizzo che sarebbe spettato ad una società privata avrebbe configurato una violazione del principio di neutralità della proprietà enunciato all'articolo 295 del trattato CE.

(56) L'Italia cita una serie di sentenze della Corte di Cassazione e pronunce del Consiglio di Stato nelle quali detti tribunali hanno confermato che la tariffa accordata a Terni era dettata dalla logica volta a equiparare la società agli autoproduttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e che quindi la tariffa non poteva essere aumentata mediante supplementi non applicabili agli autoproduttori.

(57) Quanto agli altri produttori di energia elettrica che sono stati del pari espropriati, l'Italia sostiene che, ad eccezione di Terni, tutti i produttori espropriati erano imprese attive esclusivamente o principalmente nella produzione, importazione o fornitura di energia elettrica. In generale, l'indennizzo versato dallo Stato ha rispecchiato il valore di mercato dei beni, che era stato calcolato in modi diversi a seconda del tipo di società. Il valore contabile netto dei beni era stato preso come valore di riferimento, però era stato corretto sulla base di altri fattori che l'Italia non ha individuato dettagliatamente. Per quanto riguarda i produttori idroelettrici, dalle osservazioni italiane si evince che, ai fini del calcolo dell'indennizzo, si è tenuto in certo qual modo conto della durata residua della concessione.

([14]) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
([15]) Cfr. nota 14.
([16]) Delibera AEEG n. 190/2006.

Natura di non-aiuto della tariffa e autorizzazione della stessa in base alle regole sugli aiuti di Stato

(58) L'Italia sostiene che tanto l'accordo tariffario originario — che costituiva il legittimo indennizzo di Terni per l'espropriazione dei suoi beni — quanto le sue ulteriori proroghe non costituiscono aiuti di Stato. A sostegno di tale tesi, l'Italia cita una serie di sentenze della Corte di giustizia che riguardano alcune forme di indennizzo ad imprese non aventi natura di aiuto ([17]), in particolare l'indennizzo per danni e i servizi di interesse economico generale.

(59) Per quanto riguarda l'autorizzazione a titolo di aiuto di Stato della tariffa Terni, l'Italia sottolinea che la legge 9/1991, che dispone la prima proroga della tariffa, era stata debitamente notificata alla Commissione e da essa approvata. Le successive proroghe della tariffa, che sono concomitanti con le proroghe delle concessioni idroelettriche a favore di produttori idroelettrici, seguono la stessa logica, che non è mai stata contestata dalla Commissione. Pertanto, secondo l'Italia, la tariffa Terni dovrebbe essere considerata come una misura esistente non avente natura di aiuto.

(60) L'Italia sostiene di aver quindi agito sempre in buona fede. Non aveva notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, la proroga contestata dell'accordo tariffario per Terni dato che, a suo avviso, non costituiva aiuto di Stato. L'Italia sottolinea che la Commissione era informata dell'esistenza di detta misura (relazione del novembre 2005 e lettera del febbraio 2006).

(61) Per quanto concerne le ragioni politiche della seconda proroga, l'Italia sostiene che la tariffa è necessaria per stabilire parità di trattamento tra queste società a elevato consumo energetico attive in Italia e i loro concorrenti nell'UE ([18]), i quali beneficiano del pari di prezzi ridotti per l'energia (tariffe o su base contrattuale), in attesa che siano completati i progetti infrastrutturali in corso sulla produzione e il trasporto di elettricità. Se la tariffa fosse abolita, le società in questione sposterebbero le loro operazioni al di fuori dell'UE. Inevitabilmente ciò provocherebbe una crisi industriale e causerebbe gravi perdite di posti di lavoro nelle regioni interessate. Pertanto, secondo l'Italia, la proroga della tariffa va vista come una soluzione transitoria. L'Italia cita le conclusioni dell'*High-level group on competitiveness, energy and environment* ([19]) le quali propongono, come soluzione di lungo termine, il miglioramento dell'interconnessione e dell'infrastruttura e, come soluzione di medio termine, contratti di fornitura a lungo termine e partnership tra utenti e fornitori/produttori di energia.

Esclusione di sovracompensazione

(62) Per quanto concerne l'assenza di sovracompensazione, l'Italia formula le seguenti osservazioni. Se Terni avesse conservato i suoi impianti di produzione elettrica, avrebbe potuto cedere parte della sua energia a terzi traendone ulteriori profitti. Il danno subito da Terni è stato aggravato dal netto incremento, nel corso degli anni, dei prezzi dell'energia elettrica. Il processo tuttora incompleto di liberalizzazione dei mercati dell'energia non ha ancora prodotto risultati in termini di prezzi concorrenziali dell'elettricità e quindi persiste la necessità di continuare a indennizzare le società ex-Terni. Le società ex-Terni attualmente pagano un prezzo (tra 40 e 72 EUR/MWh) che è largamente allineato con i prezzi dell'energia elettrica pagati da società aventi un profilo analogo di consumo nell'UE. Infatti, se avesse conservato i suoi rami aziendali, la Terni pagherebbe tra 5 e 7 EUR per MWh di energia autoprodotta. Pertanto l'Italia conclude che la tariffa non produce alcun effetto sovracompensativo.

(63) L'Italia ha presentato uno «studio» effettuato dal consulente privato *Energy Advisor S.r.l.* per conto delle società ex-Terni. Lo studio, forse meglio definibile come semplice «calcolo», in quanto consiste di una tabella con poche pagine di spiegazioni metodologiche, si prefigge di calcolare il valore dei rami di azienda elettrici e comparare tale cifra con il vantaggio tariffario cumulativo di cui hanno fruito le società ex-Terni. Lo studio si basa sul valore contabile dei beni aziendali nel ramo elettrico e lo attualizza al 2006 tenuto conto dell'inflazione. Lo studio calcola quindi il vantaggio tariffario netto delle società ex-Terni. Per il periodo 1963-1999 lo studio prende in considerazione la differenza tra i costi annui dell'elettricità di un utente analogo (alternativa 2) e i costi annui effettivi sostenuti dalle società ex-Terni sulla base dei «costi di autoproduzione» (alternativa 1). Ai fini di tale calcolo, si considera come cliente analogo un autoproduttore di elettricità (esonerato, inter alia, dal pagamento del *sovrapprezzo termico*). Per il periodo 2000-2006, il vantaggio tariffario è calcolato come la differenza tra il costo annuo che le società ex-Terni avrebbero sostenuto se la tariffa fosse stata calcolata sulla base dei costi di autoproduzione (alternativa 1 — non più possibile dopo la riforma della tariffa) e il costo effettivo sostenuto in base al metodo dell'utente analogo (alternativa 2). I risultati dello studio sono i seguenti:

a) valore attualizzato (2006) dei beni aziendali di Terni: 1 687 745 045,19 EUR

([17]) Cfr. in particolare le sentenze della Corte: del 7.2.1985 nella causa C-240/83 A.D.B.H.U. Racc. 1985, pag. 00531, del 27.9.1988 nelle Cause riunite C-106-120/87, Racc. 1988, pag. 05515, del 24.7.2003 nella Causa C-280/00, Altmark, Racc. 2003, parte I, pag. 07747, del 22.11.2001 nella Causa C 53/00 Ferring, Racc. 2001, parte I, pag. 09067.

([18]) In particolare in Francia, Germania, Spagna, Grecia e Finlandia, l'Italia ha fornito una descrizione dei regimi di aiuto presumibilmente in atto in questi paesi a favore delle industrie ad elevato consumo energetico.

([19]) La prima relazione del gruppo di alto livello è datata 2 giugno 2006 («*Contributing to an integrated approach on competitiveness, energy and the environment policies — functioning of the energy market, access to energy, energy efficiency and the EU Emission Trading Scheme*»).

b) vantaggio tariffario (anch'esso attualizzato al 2006): 1 400 895 446,90 EUR.

(64) Lo studio pertanto sostiene che non vi è alcuna sovracompensazione delle perdite subite dalle società ex-Terni. Anche un calcolo prospettico del vantaggio tariffario per Terni fino al 2010 mostrerebbe l'assenza di sovracompensazione.

Non pertinenza della decisione CECA e della sentenza della Corte di giustizia rispetto a Terni

(65) Quanto alla decisione 83/396 CECA e alla sentenza C-99-92 della Corte di giustizia, l'Italia fornisce i seguenti chiarimenti fattuali. La decisione CECA non riguarda Cementir né Nuova Terni, che non sono mai state attive nel settore siderurgico. La decisione CECA si riferiva alla compatibilità dell'aiuto di Stato concesso sotto forma di rimborso di una componente della tariffa, il *sovrapprezzo termico*, allo stabilimento appartenente al ramo siderurgico di Terni, ma situato a Lovere (in Lombardia) e non nella zona di Terni. Tale aiuto poteva essere concesso unicamente a produttori siderurgici privati. La decisione CECA ha stabilito che dal momento che Terni era una società pubblica, lo stabilimento di Lovere non poteva beneficiare dell'aiuto. La sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia riguardava la questione dell'eventuale discriminazione tra produttori privati e produttori pubblici. Essa ha confermato la decisione CECA, in quanto ha stabilito che il fatto di prevedere misure di aiuto diverse per i produttori del settore privato rispetto a quelli del settore pubblico non era discriminatorio.

(66) Pertanto l'Italia sostiene che sia la decisione CECA che la sentenza della Corte non sono pertinenti nel caso di specie in quanto riguardano il *sovrapprezzo termico* pagato dallo stabilimento di Lovere e non la speciale tariffa globale concessa ai tre stabilimenti nella zona di Terni.

Nuovi investimenti previsti da ThyssenKrupp nella zona di Terni

(67) L'Italia sottolinea inoltre che la contestata proroga della tariffa disposta dall'articolo 11, paragrafo 11 della legge n. 80/2005 è connessa a un ampio programma di investimenti che ThyssenKrupp sta realizzando nella zona industriale Terni-Narni. In base a tale piano di azione, nella zona verrà sviluppata nuova capacità di generazione elettrica. La tariffa è quindi destinata a essere una soluzione temporanea, fintantoché non sarà installata detta capacità di generazione, e la sua abolizione comprometterebbe gli investimenti attualmente in corso.

Ruolo della Cassa Conguaglio e presenza di risorse statali

(68) Quanto alla natura e al ruolo della Cassa Conguaglio, l'Italia sostiene che si tratta di un mero intermediario tecnico il cui ruolo si limita alla raccolta e alla redistribuzione di flussi monetari. La Cassa Conguaglio non ha alcun margine di manovra nella fissazione delle tariffe e non ha alcun controllo sui fondi. Pertanto, secondo l'Italia, a) le risorse gestite dalla Cassa Conguaglio non costituiscono risorse statali alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia ([20]) e b) i cambiamenti apportati alla gestione delle tariffe speciali in seguito all'intervento della Cassa Conguaglio nel 2004 non hanno alcuna incidenza sulla natura di indennizzo della tariffa.

Giurisprudenza Deggendorf

(69) Per quanto concerne la giurisprudenza Deggendorf, l'Italia informa la Commissione che sta dando esecuzione all'ordine di recupero nei confronti di ThyssenKrupp e che la società ha depositato su un conto bloccato 865 538 EUR in vista del recupero definitivo, una volta concordato l'importo.

VI. **VALUTAZIONE DELLA MISURA**

(70) L'indennizzo concesso dallo Stato per l'esproprio di beni aziendali di norma non costituisce aiuto di Stato. Ai fini della valutazione della presente misura, è pertanto necessario accertare innanzitutto se il trasferimento del ramo di azienda elettrico ad ENEL abbia fatto sorgere l'obbligo di concedere un indennizzo oppure se debba essere interpretato come una semplice riorganizzazione dei cespiti finanziari dello Stato. Se la risposta è che l'indennizzo era giustificato, la Commissione deve allora determinare fino a quale data e/o quale importo la tariffa agevolata Terni possa essere considerata una compensazione commisurata.

Qualificazione a titolo di esproprio e diritto a indennizzo

(71) Nel 1962, quando il ramo idroelettrico è stato ceduto all'ENEL, la società Terni era una società di proprietà dello Stato controllata da un *ente pubblico economico*. Secondo le autorità italiane, siffatti enti dovevano essere gestiti secondo principi di mercato. Lo Stato era l'azionista di maggioranza della società Terni, ma una parte del capitale era detenuta da investitori privati e la società era quotata in borsa. La legge di nazionalizzazione non prevedeva indennizzi per gli enti pubblici strictu sensu, ma lo ha previsto per gli enti pubblici economici, come la società Terni. Ciò rispecchia i diversi principi che disciplinano il funzionamento di detti enti. Inoltre, altri produttori «puri» di elettricità sono stati espropriati durante lo stesso periodo e hanno anch'essi ricevuto indennizzi (benché secondo criteri diversi).

([20]) Sentenza della Corte di giustizia del 15.7.2004 nella causa C-345/02, Pearle e altri, Racc. 2004, parte I, pag. 7139 e del 13.3.2001 nella causa C-379/98, Preussen-Elektra, Racc. 2001, parte I, pag. 02099.

(72) La Commissione osserva che l'esproprio senza indennizzo dei beni della società Terni avrebbe danneggiato gli interessi della società, in particolare quelli dei suoi azionisti privati. In base al principio della parità di trattamento tra imprese private e imprese pubbliche e in considerazione anche della necessità di tutelare i diritti costituzionali degli azionisti privati della società Terni a ricevere un indennizzo, la Commissione ritiene che la decisione dell'Italia di trattare Terni alla stessa stregua di una società privata nella stessa situazione e di concederle un indennizzo per l'esproprio dei suoi beni possa essere considerata giustificata.

Natura di indennizzo della tariffa

La misura risarcitoria originaria

(73) Nel 1962 l'Italia ha deciso di non indennizzare la società Terni secondo un importo fisso basato sul valore di mercato dei beni espropriati (contrariamente a quanto era accaduto nel caso dei produttori «puri» di energia elettrica). Invece, l'indennizzo è stato concesso sotto forma di fornitura di un quantitativo fisso di energia elettrica al prezzo che la società avrebbe pagato se avesse conservato i suoi impianti di generazione. Da notare che questo metodo rispondeva a una ben precisa logica economica: il fatto di equiparare la società Terni a un «autoproduttore virtuale» di energia elettrica presentava il vantaggio di neutralizzare il rischio di un eventuale ulteriore danno per la società Terni nell'ipotesi che, nel corso degli anni, fossero aumentati i prezzi dell'energia.

(74) La Commissione può accettare il principio di questo metodo. Tuttavia, l'indennizzo per una espropriazione non può consistere in una misura concessa a tempo indeterminato, ma deve chiaramente essere stabilito in modo prevedibile al momento dell'esproprio fatta salva la possibilità per la società espropriata di contestare l'importo proposto. Una volta accettato, il pacchetto compensativo non può essere rimesso in discussione in uno stadio successivo.

(75) Nel caso di specie, l'importo complessivo dell'indennizzo dipendeva dalla durata della tariffa. Il pacchetto risarcitorio originario offerto dalle autorità italiane prevedeva che la tariffa durasse trent'anni e quindi cessasse nel 1992. La società Terni avrebbe potuto contestare tale meccanismo in base alla legge di nazionalizzazione se lo avesse considerato inadeguato ([21]), ma ha deciso di non farlo.

(76) La Commissione ha valutato se, tenuto conto del suo meccanismo e della sua durata, la misura risarcitoria originaria potesse essere considerata congrua.

([21]) Il meccanismo per contestare l'importo dell'indennizzo era previsto all'articolo 5, paragrafo 5 della legge di nazionalizzazione.

(77) In Italia il funzionamento di una centrale idroelettrica è soggetto ad una concessione, la cui durata è tale da consentire alla società di ammortizzare l'investimento. Quando la concessione scade, la società perde, in linea di principio, il diritto di sfruttare i suoi impianti. Considerato il metodo risarcitorio della Terni, era logico, dal punto di vista economico, che la fornitura di elettricità al costo di produzione non dovesse eccedere la durata residua della concessione della società. Ed infatti sembra essere questa la logica soggiacente alla misura originaria della legge italiana che ha limitato la tariffa agevolata al 1992. Se è vero che la concessione Terni sarebbe scaduta già qualche anno prima, è concepibile che le autorità italiane abbiano inteso allineare la scadenza della tariffa Terni alla scadenza generale, nel 1992, delle concessioni idroelettriche in Italia. Inoltre, alla società Terni era stata concessa una concessione particolarmente lunga (60 anni anziché 30) e quindi, all'epoca dell'esproprio, la società aveva già avuto trent'anni di tempo per ammortizzare il suo investimento.

(78) Concludendo, la Commissione ritiene che il pacchetto risarcitorio originario sia stato congruo e non abbia affatto penalizzato la società.

(79) La questione cruciale consiste nello stabilire se le proroghe ripetute di questo regime tariffario possano ancora essere considerate parte integrante dell'indennizzo. La Commissione ritiene di no. Quando espropria, lo Stato stabilisce ex ante o un importo assoluto d'indennizzo oppure, come nel caso di specie, un meccanismo risarcitorio. Qualsiasi revisione ex post degli importi o del meccanismo necessariamente cambia la natura della misura che non può più essere considerata risarcitoria nella misura in cui si discosta dall'accordo originario. Sostenere il contrario significherebbe far esulare questo tipo di misura dall'ambito del controllo degli aiuti di Stato.

(80) Tuttavia, uno Stato membro può notificare alla Commissione l'intenzione di concedere ulteriori vantaggi a una società espropriata. Siffatta notifica sarà esaminata dalla Commissione nel merito, alla luce delle regole sugli aiuti di Stato e tenuto conto delle specifiche circostanze invocate.

Lo «studio»

(81) Lo studio di cui al considerando 63 sostiene che l'indennizzo concesso alla società Terni e alle società che le sono subentrate nel corso degli anni non copriva pienamente il valore di mercato dei beni espropriati e che quindi non vi è stata alcuna sovracompensazione e i beneficiari non hanno mai di fatto fruito di un vantaggio.

(82) Innanzitutto, a titolo preliminare, La Commissione tiene a sottolineare che un'analisi della congruità del meccanismo risarcitorio può essere effettuata solo ex ante, e cioè al momento dell'esproprio. A tale proposito si rileva che il meccanismo scelto dalle autorità italiane era volto a mettere la Società Terni nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata se la centrale idroelettrica non fosse stata espropriata, garantendo un accesso all'energia elettrica al costo di produzione per tutta la durata della concessione. L'argomentazione secondo la quale, nel quadro del meccanismo in questione, la Società Terni potrebbe avere ottenuto meno di quanto legittimamente dovuto, è difficile da condividere. La Commissione sostiene inoltre che quand'anche le conclusioni dello studio fossero confermate (il che non è, come dimostrato ai considerando da 87 a 91), tale circostanza sarebbe irrilevante ai fini di stabilire se la tariffa abbia recato un vantaggio ai beneficiari.

(83) Va ricordato che all'epoca dell'esproprio, l'Italia avrebbe potuto decidere di indennizzare la società Terni versandole un importo finanziario fisso basato sul valore dei beni espropriati. Tuttavia l'Italia ha scelto un metodo diverso che consisteva nel trattare la società Terni come un autoproduttore virtuale. Questo metodo era del tutto logico dal punto di vista economico ed è in questo quadro di riferimento che deve essere valutata la presenza di un vantaggio. Seguendo tale approccio, si deve concludere che fino alla scadenza della misura tariffaria compensativa originaria, e soltanto fino a quella data, i beneficiari non hanno ricevuto alcun vantaggio. Tale conclusione non può essere messa in discussione applicando calcoli di profitti e perdite alternativi, soprattutto se effettuati retrospettivamente.

(84) L'impiego retrospettivo (ex post) di un metodo diverso porterebbe a risultati contraddittori o perfino illogici, come dimostra l'esempio seguente. Supponendo che, in seguito ad un'esplosione dei prezzi dell'energia, gli importi finanziari ricevuti dai beneficiari avessero superato il valore di mercato della centrale di Terni già entro i primi dieci anni dell'accordo tariffario, secondo la metodologia dello studio, si dovrebbe concludere che vi è stata sovracompensazione anche se l'accordo risarcitorio prevedeva che la tariffa durasse 30 anni. Si tratterebbe di un errore manifesto in quanto non terrebbe conto della ratio del pacchetto originario. Le stesse conclusioni si devono trarre, a contrario, nell'ipotesi che gli importi effettivi ricevuti siano stati inferiori al valore dei beni.

(85) Inoltre, nel quadro di un esproprio, un ricalcolo ex post di benefici e perdite è del tutto fuori luogo. L'esito economico nel lungo periodo per la società espropriata, che non è revedibile all'epoca dell'esproprio, non può formare oggetto di revisione molti decenni dopo, al fine di giustificare ulteriori quote di indennizzo.

(86) Pertanto, lo studio è irrilevante.

(87) La Commissione ciò nonostante ha esaminato i dati e le conclusioni dello studio. Tale analisi ha dimostrato che lo studio non è metodologicamente corretto. Come si dimostra in seguito, esso sottovaluta sistematicamente il vantaggio tariffario per le società ex-Terni e verosimilmente sopravvaluta il valore dei beni espropriati.

(88) Per calcolare il vantaggio tariffario relativo al periodo 1963-1999, lo studio mette a confronto il prezzo pagato dalla Terni (alternativa 1 il costo dell'elettricità autoprodotta) e il prezzo ordinario pagato da un utente analogo, ossia un autoproduttore esente da talune componenti tariffarie (alternativa 2). Il vantaggio è pertanto calcolato come *differenza tra i due trattamenti agevolati alternativi previsti a titolo di indennizzo per Terni*. La Commissione osserva che, per calcolare il vantaggio tariffario, l'effettiva tariffa Terni avrebbe dovuto essere messa a confronto con la tariffa normalmente pagata da un *non autoproduttore* con lo stesso profilo di consumo della Terni. Pertanto lo studio sottovaluta il vantaggio tariffario della Terni.

(89) Per il periodo 2000-2006, il vantaggio ancora una volta è calcolato come differenza tra i due trattamenti agevolati, l'unica differenza consiste nel fatto che il prezzo effettivo pagato dalla Terni corrisponde all'alternativa 2 (e non più l'alternativa 1 che non era più possibile dopo la riforma della tariffa). Utilizzando questo metodo per alcuni anni il vantaggio risulta addirittura negativo, il che è una conclusione incongrua, dato che la Terni ha sempre pagato una tariffa inferiore al prezzo di mercato. In linea di principio, per questo periodo, il vantaggio tariffario avrebbe semplicemente dovuto essere equivalente alla componente compensativa pagata dalla Cassa Conguaglio. Pertanto, ancora una volta, il vantaggio è stato considerevolmente sottovalutato.

(90) Un altro difetto dello studio concerne il valore degli impianti. Lo studio considera semplicemente come valore contabile dei beni la differenza tra la voce «impianti e macchinari» che figura nel bilancio della società Terni nel 1962 (l'anno precedente la nazionalizzazione) e la stessa voce nell'anno successivo. Innanzi tutto, va sottolineato che non vi è alcuna prova concreta che la differenza sia imputabile esclusivamente alla perdita della centrale idroelettrica. Tuttavia, quand'anche accettassimo quel valore contabile, il metodo utilizzato sarebbe comunque improprio. Come confermato dall'Italia, il valore reale della centrale al momento dell'esproprio è legato alla durata residua della concessione ([22]). Pertanto, il valore contabile della centrale avrebbe dovuto essere rettificato di conseguenza. Nello studio, il valore contabile è semplicemente attualizzato al 2006 in base all'inflazione. Pertanto, vi sono indicazioni che lo studio sopravvaluti il valore dei cespiti.

([22]) La normativa italiana prevede che, alla scadenza della concessione idroelettrica, l'azienda perda la proprietà di parte dei cespiti, segnatamente certe opere ingegneristiche, la cui proprietà passa automaticamente allo Stato.

(91) Concludendo, lo studio può essere del tutto ignorato.

Le proroghe della tariffa

(92) Per quanto concerne le proroghe della tariffa Terni, la Commissione comprende che la logica era quella di mantenere un parallelismo di trattamento con i produttori idroelettrici le cui concessioni erano state rinnovate. Tuttavia, siffatto parallelismo, che è alla base del meccanismo compensativo, era previsto nel dispositivo dell'esproprio soltanto per trent'anni, e non a durata indeterminata. Pertanto, per le ragioni già spiegate ai considerando da 73 a 78, non si può considerare che dette proroghe abbiano natura di indennizzo.

(93) Tale conclusione è ancora più ovvia per la seconda proroga della tariffa. Questa proroga ha interrotto il meccanismo di riduzione progressiva destinato a facilitare il passaggio delle società alla tariffa piena, il che testimoniava della convinzione delle autorità italiane che le società fossero state pienamente indennizzate. Infatti la stessa Italia ha spiegato lungamente le ragioni che hanno portato a questa seconda proroga e che sono di sola politica industriale (cfr. le osservazioni dell'Italia al considerando 60.

Conclusioni sulla natura di indennizzo della tariffa

(94) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la tariffa Terni possa essere considerata compensativa fino al 1992. Fino a tale data la misura non configura aiuto di Stato. Di converso, tutte le ulteriori proroghe della tariffa devono essere esaminate alla luce alle regole sugli aiuti di Stato.

Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(95) La Commissione ha quindi esaminato se la tariffa agevolata concessa al gruppo Terni dopo il 1992, in particolare a decorrere dal 1º gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'articolo 11, paragrafo 11, della legge 80/2005, che è oggetto del presente procedimento, costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(96) In tale contesto, la Commissione prende atto dei chiarimenti del governo italiano per quanto concerne la non pertinenza della decisione CECA 83/396 e della sentenza della Corte nel caso C-99/92 e concorda sul fatto che siffatte decisioni non hanno alcuna incidenza sulla valutazione della natura di aiuto di Stato della tariffa concessa ai tre stabilimenti della zona di Terni.

(97) Una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: la misura a) conferisce un vantaggio economico al beneficiario; b) è concessa dallo Stato o mediante risorse statali ed è imputabile allo Stato; c) è di natura selettiva; d) incide sugli scambi intracomunitari ed è di natura tale da alterare la concorrenza all'interno dell'UE.

Vantaggio

(98) Alla luce delle argomentazioni di cui ai considerando da 74 a 95, la Commissione è giunta alla conclusione che la tariffa preferenziale applicata alle società ex-Terni non ha apportato un vantaggio ai beneficiari per tutta la durata del pacchetto risarcitorio originale, ovvero sino al 1992. Pertanto, per determinare l'esistenza di un vantaggio, devono essere prese in considerazione solamente le proroghe della tariffa.

(99) Indubbiamente, la fornitura di energia elettrica a prezzi inferiori a quelli della tariffa normale applicata costituisce un chiaro vantaggio economico per i beneficiari, che vedono ridotti i loro costi di produzione e rafforzata la propria posizione concorrenziale.

Selettività

(100) Dato che questo particolare sistema tariffario si applica unicamente al gruppo Terni, la misura è selettiva.

Finanziamento tramite risorse statali e imputabilità allo Stato

(101) Per quanto concerne il finanziamento mediante risorse statali, va osservato che a partire al 2002, l'onere finanziario derivante dalla tariffa è sostenuto da tutti gli utenti di elettricità mediante un prelievo parafiscale riscosso dalla Cassa conguaglio attraverso la componente A4 della tariffa elettrica. Siffatto prelievo è obbligatorio in quanto imposto da delibere della AEEG, che attuano una legge nazionale. La Cassa conguaglio è un ente pubblico istituito per legge che svolge le sue funzioni sulla base di istruzioni precise contenute nelle delibere della AEEG e di pertinenti disposizioni legislative e regolamentari.

(102) Secondo giurisprudenza consolidata, i proventi di un prelievo che è obbligatorio in forza della legislazione nazionale ed è versato ad un ente pubblico istituito per legge costituisce risorsa statale, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, quando è destinato al finanziamento di una misura che soddisfa gli altri criteri di detto articolo ([23]).

([23]) Sentenza della Corte del 22.3.1977 nella causa C-78/76, Steinike & Weinlig, Racc. 1977, pag. 595 e sentenza del 25.6.1970 nella causa C-47/69 , Governo francese/Commissione, Racc. 1970, pag. 00487.

(103) L'Italia cita [cfr. considerando 68 la sentenza Pearle ([24])] per corroborare la tesi secondo cui le risorse che transitano attraverso la Cassa conguaglio non costituiscono aiuto di Stato. Nella causa Pearle, la Corte ha constatato che, in determinate e precise circostanze, il gettito di un prelievo che era transitato per un ente pubblico non costituiva risorsa statale. Nella causa Pearle, le misure erano finanziate interamente da un settore economico, su iniziativa di quel settore, mediante un prelievo che transitava semplicemente attraverso un ente pubblico e i soggetti che pagavano il prelievo coincidevano con quelli che traevano vantaggio dalla misura di aiuto. Secondo la Commissione, il caso in questione è chiaramente diverso. La tariffa Terni è stata istituita su iniziativa dello Stato (non di un settore economico), i beneficiari della tariffa non sopportano affatto l'onere finanziario del prelievo che grava unicamente sugli utenti di energia elettrica e lo Stato può, in qualsiasi momento, dare istruzione alla Cassa conguaglio attraverso una delibera della AEEG, o altra disposizione legislativa o regolamentare, su come disporre dei fondi riscossi attraverso il prelievo. Pertanto, la giurisprudenza Pearle è irrilevante nel presente caso.

(104) Nella causa Preussen-Elektra, del pari citata dall'Italia (cfr. considerando 68), la Corte ha ritenuto che un obbligo, imposto a imprese private fornitrici di energia elettrica, di acquistare elettricità da fonti rinnovabili a prezzi minimi superiori all'effettivo valore economico di quel tipo di elettricità, non costituisse aiuto di Stato in quanto la misura non comportava il trasferimento diretto o indiretto di risorse statali.

(105) Ancora una volta il contenuto delle cause è chiaramente diverso. Nel caso Preussen-Elektra, le risorse richieste per finanziare la misura erano fornite direttamente dai fornitori di energia elettrica senza l'intervento di un ente pubblico, neppure a titolo di veicolo passivo per il transito di siffatte entrate. In detto caso, non era stato possibile individuare alcun trasferimento di risorse statali. Nel presente caso, invece, le entrate provengono dal pubblico in generale attraverso un onere parafiscale che transita attraverso un ente pubblico prima di essere convogliato verso i beneficiari finali. Si tratta quindi di un caso classico di intervento di risorse statali.

(106) Alla luce di quanto precede, il prelievo parafiscale utilizzato per finanziare la tariffa Terni costituisce risorsa statale.

([24]) Sentenza della Corte di giustizia del 15.7.2004 nella causa Pearle e altri, C-345/02, Racc. 2004, parte I, pag. 7139.

(107) È soddisfatto anche il criterio dell'imputabilità allo Stato ([25]), dato che la base giuridica per la tariffa Terni è costituita dalla legislazione nazionale, congiuntamente alle delibere della AEEG, che è un ente pubblico.

Incidenza sugli scambi e distorsione della concorrenza

(108) Per quanto concerne l'ultimo criterio di cui all'articolo 87, paragrafo 1 — incidenza sugli scambi intracomunitari e distorsione della concorrenza — la Commissione può respingere gli argomenti addotti dalla società Terni (cfr. considerando 46) sulla base delle considerazioni di cui ai considerando da 109 a 116.

(109) Il principale argomento addotto dai beneficiari è che gli stabilimenti che beneficiano della tariffa non sono attivi negli scambi intracomunitari in quanto vendono la maggior parte dei loro prodotti sul mercato nazionale.

(110) È da notare a questo riguardo che l'analisi non può limitarsi agli stabilimenti ubicati nella zona di Terni. I beneficiari fanno parte di gruppi internazionali attivi in vari settori dell'economia ([26]) e l'aiuto al funzionamento concesso ad uno stabilimento o ramo può essere utilizzato per finanziare altri rami del gruppo in settori aperti agli scambi intracomunitari e di fatto questa circostanza potrebbe da sola giustificare la conclusione che la tariffa incide sugli scambi tra Stati membri.

(111) Inoltre, quand'anche fosse dimostrato che la maggior parte o tutta la produzione delle società in questione era venduta sul mercato nazionale italiano, *quod non*, ciò sarebbe irrilevante al fine di stabilire l'impatto della misura sugli scambi intracomunitari. La Corte ha stabilito che «*un aiuto ad un'impresa può essere tale da pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri e da alterare la concorrenza qualora l'impresa stessa si trovi in concorrenza con altri prodotti provenienti da altri Stati membri, senza essere essa stessa esportatrice (…). Quando uno Stato membro concede una sovvenzione ad un'impresa, la produzione interna può risultarne*

([25]) Sentenza della Corte di giustizia del 21.3.1991 nelle cause C-303/88 Italia/Commissione, Racc. 1988, parte I, pag. 1433 e Francia/Commissione, C-47/69, Racc. 1970, pag. 4393 e sentenza del Tribunale di primo grado del 5.4.2006 nella causa, T-351/02 Deutsche Bahn/Commissione, Racc. 2006, parte II, pag. 1047.

([26]) Cementir appartiene al gruppo Caltagirone, gestisce una serie di stabilimenti in Italia, alcuni dei quali sono attivi nel campo dell'esportazione. La società produce una gamma di prodotti di cemento e calce oltre a controllare un produttore di cemento in Turchia che esporta verso l'UE. Nuova Terni Industrie Chimiche appartiene al gruppo Norsk Hydro, attivo nella produzione di fertilizzanti chimici e minerali, petrolio e gas, prodotti petrolchimici e ThyssenKrupp è un conglomerato globale attivo principalmente, ma non unicamente, nella produzione siderurgica.

invariata o aumentata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite» ([27]).

(112) Pertanto, la Commissione ha analizzato se, in generale, esistano scambi intracomunitari nei settori in causa.

(113) Per quanto concerne il produttore di cemento Cementir, la Commissione ha ampiamente analizzato il mercato del cemento ed i suoi vari segmenti, in particolare nella Decisione della Commissione del 30 novembre 1994 ([28]). Il cemento è un prodotto pesante con un modesto valore rispetto al suo peso per cui il costo di trasporto ne rende antieconomico il trasporto su lunghe distanze. Tuttavia, la Commissione ha constatato che questa limitazione non impedisce gli scambi intracomunitari. I prodotti di cemento sono effettivamente commercializzati tra Stati membri e la conclusione in passato di accordi illegali e pratiche concordate tra produttori di cemento, sanzionata in detta decisione al fine di tutelare i loro mercati nazionali è un'ulteriore prova dell'esistenza di un'effettiva concorrenza a livello dell'UE.

(114) Per quanto concerne Nuova Terni Industrie Chimiche, è sufficiente ricordare che nella stessa decisione di concentrazione con la quale la Commissione ha autorizzato l'acquisizione da parte di Norsk Hydro di Nuova Terni Industrie Chimiche ([29]), la Commissione ha constatato che, per i prodotti fabbricati dal ramo chimico Terni, esistevano scambi intracomunitari e che il mercato geografico si estendeva come minimo al territorio SEE.

(115) Quanto a ThyssenKrupp, la Commissione rileva che il mercato siderurgico è un mercato globale altamente concorrenziale. In precedenti decisioni, la Commissione aveva già constatato che i segmenti di mercato nei quali ThyssenKrupp è attivo si estendono come minimo all'intero territorio CE ([30]).

(116) Pertanto, si deve concludere che la tariffa agevolata per l'elettricità concessa alle tre società ex-Terni è di natura tale da migliorarne la loro posizione concorrenziale rispetto a imprese concorrenti negli scambi intracomunitari. Secondo giurisprudenza consolidata ([31]), in siffatte circostanze si dovrebbe considerare che gli scambi intracomunitari risultano alterati e la concorrenza distorta.

Conclusioni circa la sussistenza di aiuto

(117) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la tariffa agevolata concessa alle società ex-Terni a decorrere dal 1º gennaio 2005 costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e può unicamente essere autorizzata se beneficia di una delle deroghe stabilite dal trattato.

Qualificazione della misura come nuovo aiuto e legittimità dell'aiuto

(118) La misura non può essere considerata aiuto esistente per i motivi esposti ai considerando da 119 a 132.

(119) Il disposto originale della legge 9/1991, che si puo' ritenere autorizzato a norma delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, è stato modificato nel 2005 dall'articolo 11, paragrafo 11, della legge 80/2005.

(120) Va osservato che la sostanza della tariffa implicitamente approvata e la sostanza della tariffa introdotta dalla legge 80/2005 sono simili solo in apparenza.

(121) La legge n. 80/2005 prevede che il gruppo Terni continui a beneficiare della tariffa preferenziale fino al 2010. Anche se la seconda proroga fosse stata una semplice estensione temporale della misura precedente, avrebbe costituito un nuovo aiuto. Secondo giurisprudenza consolidata, le modifiche della durata di aiuti esistenti vanno infatti considerate nuovi aiuti ([32]).

(122) Un'analisi più approfondita dimostra comunque che le differenze tra le due misure sono molto più sostanziali.

(123) Prima dell'entrata in vigore della legge 80/2005, la tariffa Terni (e il suo aggiornamento annuo) continuava ad essere basata sull'originario parallelismo di trattamento con gli autoproduttori. La legge 80/2005 interviene rompendo tale legame e di fatto svincolando la tariffa Terni dal trattamento degli autoproduttori. Il prezzo stabilito per il 2005 coincide con il prezzo del 2004, ma il meccanismo di fissazione del prezzo è fondamentalmente modificato dato che il nuovo prezzo viene aggiornato in funzione degli incrementi medi di prezzo dell'energia con la garanzia che a prescindere da quanto aumenteranno siffatti prezzi, la tariffa non aumenterà più del 4 % all'anno.

([27]) Sentenza della Corte di giustizia del 13.7.1988 nella causa C-102/87, Repubblica francese/Commissione, Racc. 1988, pag. 04067.
([28]) Caso IV/33.322 — cemento, GU L 343 del 30.12.1994, pag. 1.
([29]) Decisione IV/M.832 del 25.10.1996 Norsk Hydro/Enichem Agricoltura — Terni (II).
([30]) Cfr., tra l'altro, la decisione IV/M.925 Krupp-Hoesch/Thyssen dell'11 agosto 1997.
([31]) Cfr, tra l'altro, sentenza della Corte del 17.9.1980 nella causa 730/79 Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 02671, punto 11 e sentenza della Corte del 15.6.2006 nelle cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide Industries/Ville de Seraing et Province de Liège, Racc. 2006, parte I, pag. 05293.
([32]) Cfr. tra l'altro, la sentenza del Tribunale di primo grado del 6.3.2002 nelle cause riunite T-127/99 e T-148/99 Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Racc. 2002, parte II, pag. 012575, punti 173-175.

(124) Il livello di aiuto aumenta inoltre per effetto dell'incremento dei quantitativi forniti al prezzo agevolato. La degressività viene completamente eliminata.

(125) Va sottolineato in tale contesto che quand'anche il livello di aiuto fosse rimasto immutato, sarebbe stato necessario trarre la stessa conclusione, seguendo l'argomentazione dell'avvocato generale Fennelly nelle conclusioni relative alle cause riunite Italia e Linee Sardegna/Commissione ([33]). Nel valutare ciò che costituisce una modifica sostanziale ad un regime, l'avvocato generale Fennelly ha concluso che «*l'introduzione di un metodo completamente nuovo di erogare in effetti lo stesso livello di aiuto costituiva manifestamente una modifica rilevante del regime originario*».

(126) La Commissione osserva inoltre che, alla luce del diverso meccanismo che governa la tariffa, è impossibile distinguere, nella nuova misura adottata nel 2005, la parte che, fino al 2007, continuerebbe a costituire un aiuto esistente e la modifica classificabile come nuovo aiuto ([34]).

(127) Pertanto, la Commissione ritiene che la misura definita «seconda proroga» sia in realtà un regime di aiuti affatto nuovo, in quanto sostanzialmente modificato rispetto al regime di cui alla decisione del 1991.

(128) Alla luce di quanto precede, la misura deve essere considerata un aiuto nuovo a decorrere dal 1º gennaio 2005, data in cui la legge 80/2005 ha dato applicabilità alle misure in oggetto ([35]).

(129) L'affermazione delle società ex-Terni (cfr considerando 48 e 60, secondo cui la misura dovrebbe essere considerata autorizzata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 in quanto la Commissione ne era stata informata ma non era riuscita ad adottare una decisione entro i termini procedurali è chiaramente infondata. Vi è una notevole differenza tra notificare una misura ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, e semplicemente informare la Commissione dell'esistenza di una misura. In Breda Fucine Meridionali ([36]), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha infatti ritenuto che la trasmissione di documenti non indirizzati al Segretariato Generale e non contenenti un riferimento esplicito all'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato non possa essere considerata una notifica valida.

([33]) Conclusioni nelle cause riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione, Racc. 2000, parte I, pag. 8855, punto 74.

([34]) Sentenza del Tribunale di primo grado del 30.4.2002 nella cause riunite Government of Gibraltar c/Commissione, cause riunite T-195/01 e T 2017/01, Racc. 2002, parte II, pag. 2309.

([35]) La legge di conversione 80/2005 ha previsto l'entrata in vigore retroattiva della proroga della tariffa a decorrere dal 1º gennaio 2005.

([36]) Sentenza del Tribunale di primo grado del 15.9.1998 nelle cause riunite T-126/96 e T-127/96, Breda Fucine Meridionali c/Commissione, Racc. 1998, pag. II-3437.

(130) Soltanto misure che sono debitamente notificate ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, e alle quali non viene data esecuzione prima della decisione della Commissione possono beneficiare dei termini procedurali indicati nel regolamento (CE) n. 659/1999. Nel caso di specie, è indiscusso che l'articolo 11, paragrafo 11, della legge n. 80/2005 non è stato notificato.

(131) Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, se la Commissione non provvede ad adottare una decisione entro i termini procedurali di due mesi, si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato, purché lo Stato membro abbia preventivamente informato la Commissione dell'intenzione di attuare la misura, e a meno che la Commissione non adotti una decisione entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica. Nel caso di specie, l'Italia non ha provveduto ad informare preventivamente la Commissione. Pertanto, anche se le affermazioni delle società ex-Terni fossero, fondate, quod non, come spiegato ai considerando 129 e 130, l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999 non sarebbe applicabile.

(132) Poiché l'Italia non ha notificato l'articolo 11, paragrafo 11, della legge n. 80/2005, l'aiuto è illegittimo.

Compatibilità dell'aiuto

La prima proroga

(133) Benché il presente procedimento riguardi unicamente la seconda proroga della tariffa, la Commissione ritiene opportuno formulare una serie di considerazioni sulla prima proroga e la relativa approvazione in base alle norme sugli aiuti di Stato.

(134) La prima proroga della tariffa Terni era stata prevista dall'articolo 20, paragrafo 4, della legge 9/1991. Tale legge era stata dichiarata compatibile in base alle regole sugli aiuti di Stato nel caso NN 52/91 ([37]). La decisione della Commissione notificata all'Italia non specifica quali articoli della legge fossero risultati compatibili. I documenti in base ai quali è stata adottata la decisione della Commissione contenevano soltanto una breve descrizione e valutazione degli articoli pertinenti ai fini degli aiuti di Stato. L'articolo 20, paragrafo 4, della legge, che disponeva la proroga della tariffa Terni, non era citato.

(135) È purtroppo impossibile, data l'esiguità della documentazione, ricostruire il ragionamento seguito in quella sede e, in particolare, stabilire se fosse stata esaminata e si intendesse approvare la tariffa Terni.

([37]) Cfr. nota 5.

(136) Va osservato, tuttavia, che l'Italia ha notificato l'intera legge e che anche la decisione di autorizzazione si riferiva all'intera legge. La proroga della tariffa Terni va dunque considerata coperta dalla decisione della Commissione.

La contestata seconda proroga

(137) In deroga al divieto generale di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, un aiuto può essere considerato compatibile se può beneficiare di una delle deroghe enumerate nel trattato.

(138) L'aiuto di Stato concesso alle società ex-Terni in virtù dell'articolo 11, paragrafo 11, della legge n. 80/2005, va considerato un aiuto al funzionamento.

(139) Secondo giurisprudenza consolidata, gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti diretti ad alleviare un'impresa delle spese che avrebbe dovuto normalmente sostenere nell'ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, falsano, in linea di principio, le condizioni di concorrenza, nei settori ove sono concessi ([38]), in misura contraria all'interesse comune. La Commissione osserva che l'aiuto al funzionamento concesso sotto forma di un prezzo agevolato per l'energia elettrica ad un'impresa ad elevato consumo energetico, ossia ad un'impresa per la quale l'energia elettrica rappresenta uno dei principali fattori di costo, è una forma particolarmente distorsiva di sostegno in quanto l'aiuto ha un impatto sostanziale e diretto sui costi di produzione di detta impresa e sulla conseguente posizione concorrenziale della stessa.

(140) L'aiuto al funzionamento può essere concesso, in base a condizioni specifiche, secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ([39]). Tuttavia, la tariffa in esame non persegue alcun fine ambientale.

(141) Eccezionalmente, gli aiuti al funzionamento possono essere concessi in zone assistite ammissibili ad aiuto in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Per tutto il periodo considerato, la Regione Umbria non era ammissibile ad aiuto a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

(142) Anche se, per le ragioni spiegate ai considerando da 123 a 127, le due proroghe costituiscono misure diverse, la Commissione ritiene utile precisare che allorché è stata notificata la prima proroga, la regione Umbria attraversava una grave crisi economica che colpiva in particolare i settori siderurgico e chimico della zona di Terni. Tale crisi, che aveva raggiunto l'apice all'inizio degli anni '90, è stata riconosciuta dalla Commissione allorché, nel 1997, ha approvato la carta italiana delle zone ammissibili ad aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) ([40]). Le zone di Terni e Perugia erano state dichiarate ammissibili ad aiuto in base all'obiettivo 2 dei Fondi strutturali.

(143) Tuttavia, nel 2005, all'epoca in cui è stato adottata la legge 80/2005, il processo di aggiustamento strutturale in Umbria aveva già in gran parte avuto luogo. Nella carta degli aiuti a finalità regionale proposta per il periodo 2007-2013, l'Umbria perderà completamente lo status di regione assistita. Pertanto, che siano o non siano intervenute considerazioni di sviluppo regionale nella decisione iniziale di approvazione, è comunque certo che la Commissione non può basarsi su alcuna considerazione del genere nel valutare la seconda proroga della tariffa.

(144) L'Italia ha peraltro ampiamente spiegato le ragioni di politica industriale che hanno dettato la seconda proroga della tariffa Terni (cfr. considerando 61). Il punto fondamentale dell'argomentazione svolta dall'Italia a favore della tariffa è che le società ad elevato consumo energetico in altri Stati membri possono fruire di prezzi ridotti dell'energia e che la tariffa è necessaria come misura transitoria per evitarne la delocalizzazione al di fuori dell'UE, in attesa della completa liberalizzazione del mercato dell'energia e del miglioramento dell'infrastruttura. Incidentalmente, tali spiegazioni contraddicono la tesi italiana secondo cui la tariffa Terni avrebbe tuttora natura di indennizzo e sicuramente non contengono alcuna giustificazione per una revisione del pacchetto espropriazione.

(145) La Commissione osserva che la Corte ha stabilito che la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto di Stato ([41]). Inoltre, la tesi italiana secondo cui siffatto aiuto di Stato sarebbe giustificato dall'esistenza di altri (altrettanto distorsivi) aiuti di Stato nella Comunità è da respingere in toto. Siffatto approccio porterebbe ad una corsa agli aiuti e sarebbe contrario all'obiettivo stesso del controllo degli aiuti di Stato. Riguardo al presunto rischio di delocalizzazione al di fuori dell'UE, la Commissione nota che non esistono, né nella sua prassi decisionale, né nella giurisprudenza delle corti comunitarie, casi in cui tale argomentazione sia stata

([38]) Cfr. sentenze della Corte di giustizia del 6.11.1990 nella causa, C-86/89 Italia c/Commissione, Racc. 1990, parte I, pag. 3891, punto 18 e del 14.2.1990 nella causa, C-301/87, Francia c/Commissione, Racc. 1990, parte I, pag. 307, punto 50, nonché sentenza del Tribunale di primo grado dell'8.6.1995 nella causa, T-459/93 Siemens c/Commissione, Racc. 1995, parte II, pag. 1675, punto 48.

([39]) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

([40]) Aiuto di Stato N 27/1997, decisione della Commissione SG(97) 4949 del 30 giugno 1997.

([41]) Cfr. ad esempio, sentenza della Corte di giustizia del 29.4.2004 nella causa C-372/97 Italia/Commissione, Racc. 2004, parte I, pag. 03679, punto 67.

accolta come giustificazione per la concessione di aiuti di Stato. Nel caso in esame non è neanche necessario che la Commissione esamini la questione, visto che le autorità italiane non hanno fornito prove a sostegno di tale tesi. In particolare, non è stato dimostrato che la tariffa sia necessaria e proporzionata a detto rischio.

(146) Le conclusioni del Gruppo ad alto livello menzionate al considerando 61 sono irrilevanti in quanto rispecchiano l'esito di un dibattito politico generale e non costituiscono disposizioni legalmente vincolanti. Da notare, incidentalmente, che le soluzioni proposte dal gruppo e citate dall'Italia non comportano la concessione di aiuti di Stato.

(147) Dato che l'aiuto non può beneficiare di alcuna delle deroghe enunciate all'articolo 87 del trattato CE, la seconda proroga della tariffa agevolata a favore della società Terni dovrebbe essere dichiarata incompatibile con il mercato comune.

(148) Ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ([42]), nel caso di aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune deve essere ripristinata un'effettiva concorrenza e l'aiuto, maggiorato degli interessi, deve essere recuperato senza indugio.

Legittimo affidamento

(149) Secondo giurisprudenza consolidata, quando un aiuto è stato versato senza previa notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, il beneficiario dell'aiuto non può invocare alcun legittimo affidamento nella regolarità della concessione dello stesso ([43]). Un operatore economico attento di norma dovrebbe essere in grado di determinare se la procedura di notifica è stata rispettata e se l'aiuto è legittimo.

(150) Tuttavia, nulla osta a che il destinatario di un aiuto concesso illegittimamente invochi circostanze eccezionali sulla base delle quali aveva fondatamente ritenuto che l'aiuto fosse legittimo e quindi rifiuti di rimborsare detto aiuto ([44]). La Commissione ha esaminato se le circostanze eccezionali invocate dalle società ex-Terni (cfr. considerando 47) possano essere state tali da far sorgere in loro un legittimo affidamento.

([42]) Cfr. nota 14.

([43]) Sentenze della Corte di giustizia: del 20.3.1997 nella causa C-24/95 Alcan Deutschland, , Racc. 1997, parte I, pag. 1591, punti 25, 30 e 31 e dell'11.11.2004 nella , cause riunite C-183/02 P e C-187/02 Demesa e Territorio histórico de Álava/Commissione, Racc. 2004, parte I, pag. 10609, punto 45.

([44]) Sentenza della Corte di giustizia del 20.9.1990 nella causa C-5/89, Commissione/Germania Racc. 1990, parte I, pag. 3437, punto 16.

(151) Sostanzialmente, i beneficiari sostengono che l'Italia aveva fornito assicurazioni che la misura non costituiva aiuto e la Commissione non aveva contestato la misura in questione né in occasione della prima proroga né quando erano state fornite informazioni circa la seconda.

(152) Per quanto riguarda la prima affermazione, è sufficiente ribadire che, secondo giurisprudenza consolidata, l'esistenza del legittimo affidamento non può dipendere dal comportamento dello Stato membro che concede l'aiuto. Il Tribunale di primo grado ha stabilito, in particolare, che «*informazioni erronee fornite da uno Stato membro circa la legittimità di una misura non possono in alcun caso fare insorgere legittimo affidamento, soprattutto quando la Commissione non ne sia stata informata*» ([45]).

(153) Soltanto il comportamento dell'amministrazione comunitaria può pertanto far sorgere legittimo affidamento. In particolare, la Corte ha stabilito che «*una persona non può invocare la violazione di quel principio a meno che non le siano state date precise assicurazioni (sottolineature aggiunte) dall'amministrazione comunitaria*» ([46]).

(154) Le società ex-Terni sostengono che la misura non è stata contestata nel 1991, allorché la Commissione ha approvato la legge 9/1991. Va sottolineato a questo proposito che la decisione della Commissione del 1991 copre unicamente la misura disposta dalla legge 9/1991, per cui l'approvazione di quella misura non può far sorgere un legittimo affidamento quanto alla legittimità o compatibilità della nuova misura di aiuto introdotta dalla legge n. 80/2005. Quand'anche la Commissione avesse espressamente dichiarato che la misura del 1991 non costituiva aiuto, quod non, i beneficiari non potevano presumere che anche la misura del 2005 sarebbe stata automaticamente qualificata come misura che non costituisce aiuto, poiché molte circostanze possono trasformare in aiuto di Stato una misura che non lo era.

(155) Inoltre, la formulazione della decisione della Commissione notificata all'Italia, che dichiara compatibile le misure di aiuto contenute nelle leggi 9/1991 e 10/91 suggerirebbe, eventualmente, l'opposto, ossia che la tariffa Terni costituiva un aiuto.

([45]) Sentenza del Tribunale di primo grado del 14.1.2004 nella causa T-109/01, Fleuren Compost c/Commissione, Racc. 2004, parte II, pag. 127, punti 141-143.

([46]) Sentenza del Tribunale di primo grado del 24.11.2005 nella causa C-506/03, Germania/Commissione, Racc. 2005, parte I, punto 58.

(156) Pertanto, la decisione della Commissione non poteva in alcun modo aver fornito ai beneficiari garanzie precise che la tariffa non costituisse aiuto ma, al massimo, indotto un legittimo affidamento che la proroga della tariffa del 1991 fosse compatibile. Tuttavia, non vi poteva essere alcun legittimo affidamento circa la proroga del 2005. Pertanto, anche tale tesi va respinta.

(157) Quanto alla presunta mancanza di diligenza nell'agire da parte della Commissione dopo avere ricevuto le informazioni relative alla seconda proroga della tariffa, tale tesi è palesemente infondata. Secondo quanto dichiarato dall'Italia, la tariffa Terni sarebbe stata menzionata nella relazione 2005 sugli aiuti di Stato. Informazioni dettagliate sulla misura di cui all'articolo 11, paragrafo 11, della legge 80/2005 sono state comunicate tuttavia solo nel febbraio 2006 su richiesta della Commissione nel quadro dell'indagine in materia di aiuti di Stato relativa all'articolo 11, paragrafo 12, dello stesso decreto-legge (aiuto di Stato C 13/06). Il procedimento di indagine formale è stato avviato dalla Commissione nel luglio 2006.

(158) In considerazione del breve periodo intercorso tra la comunicazione delle informazioni e l'azione da parte della Commissione, è evidente che la Commissione ha agito con debita diligenza.

(159) Considerato quanto precede, la Commissione ritiene che non sussistano circostanze eccezionali che avrebbero potuto far insorgere nelle società ex-Terni un legittimo affidamento circa la legittimità della misura contestata.

Recupero

(160) Tutti gli importi di aiuto incompatibile ricevuti da ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche in virtù dell'articolo 11, paragrafo 11, della legge n. 80/2005, e che si riferiscono al periodo a decorrere dal 1º gennaio 2005 (cfr. considerando 26) devono essere recuperati, con gli interessi, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ([47]).

(161) Va ribadito, in tale contesto, che il recupero si prefigge di ripristinare la situazione concorrenziale del beneficiario antecedente la concessione dell'aiuto incompatibile. Nello stabilire quale fosse la situazione concorrenziale delle società ex-Terni prima dell'applicazione della legge si deve tener conto dell'esistenza della misura di aiuto esistente disposta dalla legge 9/1991, che era stata autorizzata fino al 2007.

([47]) GU L 140 del 30.4.2004, pagg. 1-134.

(162) Pertanto, la Commissione ritiene che gli importi residui di aiuto cui i beneficiari avrebbero avuto diritto in virtù della legge 9/1991 nel 2005, 2006 e 2007 qualora la legge 80/2005 non fosse stata applicata possono essere dedotti dalle somme da recuperare, qualora l'Italia ritenga che i beneficiari vi abbiano diritto in base alla legge nazionale.

VII. **CONCLUSIONE**

(163) La Commissione constata che l'Italia ha dato illegalmente esecuzione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, al disposto dell'articolo 11, paragrafo 11, della legge n. 80/2005, convertito nella legge 80/05, prevedendo la modifica e la proroga nel tempo fino al 2010 della tariffa agevolata per l'elettricità applicabile alle tre società ex-Terni. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un mero aiuto al funzionamento, non possa beneficiare di alcuna deroga prevista dal trattato CE e che sia quindi incompatibile con il mercato comune. Pertanto, non può essere data esecuzione alle parti della succitata misura che non sono ancora state concesse o versate. L'aiuto già erogato deve essere recuperato. Gli importi cui i beneficiari avrebbero avuto diritto nel 2005, 2006 e 2007 in base alla legge 9/1991 possono essere dedotti dall'importo totale da recuperare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche è incompatibile con il mercato comune.

2. L'aiuto di Stato concesso e non ancora corrisposto dall'Italia a ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche è parimenti incompatibile con il mercato comune e non può esservi data esecuzione.

Articolo 2

1. L'Italia recupera presso i beneficiari l'aiuto di cui all'articolo 1, punto 1.

2. Le somme da recuperare includono gli interessi decorsi dalla data in cui sono divenute disponibili per i beneficiari fino alla data del loro effettivo recupero.

3. Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del regolamento (CE) n. 794/2004.

Articolo 3

1. L'Italia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l'aiuto illegale e incompatibili, di cui all'articolo 1.

2. Il recupero è effettuato senza indugio con le procedure previste dalla legge nazionale a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.

3. L'Italia provvede affinché la presente decisione sia data esecuzione entro quattro mesi dalla data di notificazione.

Articolo 4

1. L'Italia informa la Commissione dello stato dei procedimenti nazionali di esecuzione della presente decisione fino alla loro conclusione.

2. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia fornisce informazioni indicanti gli importi totali, per capitale e interessi, da recuperare presso i beneficiari nonché una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. Entro lo stesso termine l'Italia invia alla Commissione la documentazione comprovante che ai beneficiari è stato ingiunto di rimborsare l'aiuto.

3. Al termine del periodo di due mesi indicato al paragrafo 2, l'Italia presenta, su semplice richiesta della Commissione, una relazione sulle misure già adottate o previste, per conformarsi alla presente decisione. Tale relazione fornisce inoltre informazioni dettagliate sull'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione